



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio Corpo forestale regionale

corpoforestale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555111
fax + 39 0432 555332
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. **0 9 4 0 2 5'**
riferimento
allegato
Udine, **2 2 DIC. 2015**

DIREZIONE CENTRALE SALUTE,
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Prot.N. 000011 / A - / LETT
Data 04/01/2016

Class. SPS

Uff. SPS-SEVE-R

Alle Stazioni forestali di
Duino-Aurisina
Trieste
LORO SEDI

E, pc.

Alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria,
politiche sociali e famiglia
Servizio sanità pubblica veterinaria
SEDE

oggetto: Quesito legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione). Parere.

Le Stazioni forestali in indirizzo chiedono chiarimenti in ordine al comportamento da tenere nei confronti dei detentori di cani, in particolare per quanto riguarda l'obbligo o meno del guinzaglio in certe aree, l'obbligo di impedirne la fuga e di adottare le modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni, nella specie ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 della legge regionale 20/2012.

La legge regionale in oggetto, nel disciplinare alcune responsabilità ed obblighi a carico del detentore dell'animale di affezione, essendo lo stesso responsabile della salute e del benessere dell'animale medesimo, prevede all'art. 4 specifici obblighi, quali, tra gli altri, quello di "prendere ogni possibile ed adeguata precauzione per impedirne la fuga" (art. 4, comma 2, lett. f) e di "adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni" (art. 4, comma 2, lett. g)). Nel far ciò la stessa norma che, peraltro, disciplina tutti gli animali di affezione così come definiti all'articolo 2, comma 1 lett. a) della legge regionale¹, fa espresso rinvio al regolamento per la determinazione degli aspetti tecnici e delle singole prescrizioni in ordine alle modalità di custodia riguardo ai cani (allegato A), ai gatti (allegato A) e agli altri animali di affezione (allegato B).

L'articolo 21 della medesima legge regionale, regola, invece, nello specifico le modalità di accesso dei cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e spiagge libere, in cui possono accedere purché muniti di guinzaglio e, laddove previsto, della museruola. Sul concetto di luogo pubblico e luogo aperto al pubblico dottrina e giurisprudenza consolidate (v. in partic. Cass. Pen., I, 11 luglio 2014, n. 37596) definiscono rispettivamente "luogo pubblico" quello di diritto o di fatto continuativamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone, e "luogo aperto al pubblico" quello, anche privato, ma al quale un numero indeterminato, ovvero un'intera categoria, di

¹ Art. 2 (Definizioni) Ai fini della presente legge si intende per:

a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;

persone, può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo (es. bar, cinema, cimiteri, alcuni parchi ad accesso limitato, ecc....).

Ciò significa che in tutte le zone facenti parte della giurisdizione delle Stazioni forestali in indirizzo che non sono classificabili come aree urbane o luoghi aperti al pubblico, non vi è alcun obbligo per il detentore di condurre il cane al guinzaglio e pertanto non può essere applicata la sanzione prevista dall'articolo 33 della legge regionale 20/2012 ai cosiddetti "cani vaganti". Al di fuori delle suddette aree, nell'eventualità in cui la mancanza del guinzaglio ovvero la fuga dell'animale dalla custodia del detentore crei danni a terzi, oltre alle eventuali responsabilità del detentore nei confronti del "danneggiato", il personale in servizio potrà, nell'ipotesi, applicare la sanzione di cui all'art. 33, comma 1, lett. c) per la violazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 2 lett. f) o g) a seconda della singola fattispecie concreta. Diversa, in ogni caso, l'ipotesi in cui si rinvenga un cane privo di guinzaglio (cd. "cane vagante") in area urbana dove la legge impone l'obbligo del guinzaglio, area che comunque non rientra nell'ambito territoriale di specifica competenza della Stazione forestale, ovvero in altro luogo aperto al pubblico.

Non pare, inoltre, corretto applicare la sanzione a "cani vaganti potenzialmente pericolosi per terzi" come richiesto specificamente nel quesito, essendo la "potenzialità della pericolosità" una valutazione meramente discrezionale che non può costituire il fondamento di un provvedimento sanzionatorio, salvo che sia espressamente previsto dalla legge (es. reati di pericolo, dove vi è la punizione non già per il danno ma per la messa in pericolo del bene giuridico protetto). Un tanto in virtù del principio di legalità previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui *"le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"*, non vigendo in materia di sanzioni amministrative la possibilità di applicazione analogica (salva eventualmente l'analogia in *bonam partem*, cioè nel senso più favorevole al trasgressore) né estensiva (principio di tassatività-determinatezza della sanzione amministrativa).

Alla luce di quanto sopra, non v'è dubbio che i precetti e le sanzioni previsti dalla legge regionale 20/2012, in alcuni casi non risultano facilmente definibili, essendo di fatto complessa la loro applicazione al caso concreto, avuto anche riguardo all'espresso rinvio fatto dall'art. 33 comma 1 lett. c) all'art. 4 comma 2 mentre nessuna disposizione sanzionatoria viene data in ordine alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 concernente l'accesso dei cani nei luoghi aperti al pubblico. Si reputa, pertanto, che fermi i divieti o prescrizioni di cui all'art. 21 commi 1bis (accesso nella battigia antistante le spiagge) e 2 (divieto di accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, se segnalate con apposito cartello) laddove violati, potrebbe essere applicata nei due casi evidenziati la sanzione di cui all'art. 33 comma 1 lett. c) per la violazione dell'art. 4, comma 2 lett. f), sebbene, precisato quanto sopra, vi sia per come sono scritte al momento le norme, il rischio di impugnazione.

Preso, comunque atto delle evidenti difficoltà di applicazione di alcune delle norme sanzionatorie della legge regionale 20/2012, il Servizio scrivente ha già provveduto a manifestare alla Struttura competente della Direzione centrale salute, la necessità di modifica delle norme in esame per garantire il rispetto del principio di legalità al cittadino che deve essere messo nelle condizioni di conoscere quali sono le attività consentite e quelle vietate dalla legge e nel contempo porre gli organi deputati alla vigilanza nelle condizioni di intervenire in caso di violazioni. In tal senso, si è a conoscenza di uno specifico intervento del legislatore in occasione dell'approvazione della "legge finanziaria 2016", non ancora promulgata, di cui non appena entrerà in vigore sarà cura dello scrivente Servizio informare gli addetti alla vigilanza.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott. Massimo Stronpa

